

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura)

### 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente COLLESELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (469):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 108, 109
ANGRISANI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste . . . . .	109
ARTIOLI . . . . .	109
BUCCINI . . . . .	108
TORTORA . . . . .	109

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (470):

PRESIDENTE . . . . .	110
----------------------	-----

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (472):

PRESIDENTE . . . . .	82, 83, 84 e <i>passim</i>
ANGRISANI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste . . . . .	83, 85, 86 e <i>passim</i>

ARTIOLI . . . . .	Pag. 101, 105
BUCCINI . . . . .	84, 85, 86 e <i>passim</i>
CURATOLO, relatore alla Commissione . . . . .	83, 85, 87 e <i>passim</i>
DEL PACE . . . . .	87, 88, 89 e <i>passim</i>
GADALETA . . . . .	101
GAUDIO . . . . .	82, 90, 106
PISTOLESE . . . . .	88, 89, 91 e <i>passim</i>
ROSSI DORIA . . . . .	98, 104
SCARDACCIONE . . . . .	87, 88, 89 e <i>passim</i>
TORTORA . . . . .	90, 98

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo » (508) (D'iniziativa dei senatori Colleselli ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	107, 108
ARTIOLI . . . . .	108
BENAGLIA, relatore alla Commissione . . . . .	108
BUCCINI . . . . .	107
SCARDACCIONE . . . . .	108

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

TORTORA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:****« Norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto »  
(472)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto ». Come si ricorderà, la discussione generale fu praticamente conclusa nel corso della precedente seduta, al termine della quale fummo tutti concordi sull'approvazione del provvedimento, rinviandola peraltro ad oggi per consentire la presentazione di alcuni emendamenti e di un ordine del giorno preannunciato dal senatore Rossi Doria, concernente il funzionamento del consiglio d'amministrazione dell'Ente preposto alla gestione del bergamotto.

**G A U D I O .** Prima della chiusura formale della discussione generale vorrei esprimere il mio parere, premettendo che sono calabrese e, quindi, interessato, in un certo senso, a che la lunga vicenda riguardante il Consorzio e l'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto di Reggio Calabria si concluda. Sento il dovere di rivolgere un vivo ringraziamento a questa Commissione per quanto ha fatto per condurre in porto il disegno di legge ed anche per quanto di ugualmente utile e proficuo aveva fatto nella precedente legislatura, allorchè soltanto lo scioglimento anticipato delle Camere impedì che fin d'allora il provvedimento divenisse legge.

Si tratta di un problema veramente importante, non soltanto per la zona di Reggio Calabria, ove si è sviluppata la coltivazione del bergamotto, ma per l'intera Regione. Dato il momento particolare che tale Regione attraversa e di cui tutti loro sono a conoscenza, vorremmo cominciare a dare inizio ad una valorizzazione su larga scala di questo prodotto, che attecchisce soltan-

to nella zona del reggino, e che, insieme con il cedro, il gelsomino, i fichi, l'olivo e la vite, costituisce uno dei prodotti tipici locali.

Il bergamotto è un prodotto pregiatissimo, tanto che molti hanno tentato di coltivarlo altrove, come in Giappone e nell'isola di Formosa, ma invano.

Oltre che per questi motivi, è necessario procedere il più rapidamente possibile all'approvazione del disegno di legge in esame, per una ragione politica, nel senso più nobile e ampio della parola. Infatti, a parte i gravi danni economici già determinati dal ritardo della entrata in vigore delle nuove norme, che si concretano in una erosione, a causa degli interessi nel frattempo maturati, di circa 400 milioni del miliardo e mezzo previsto quattro anni fa, vi è da considerare che il provvedimento mira soprattutto a sottrarre i piccoli agricoltori calabresi, produttori di bergamotto, dalle manovre speculative dei pochi commercianti, i quali, approfittando dello stato di indigenza, della necessità, che tali produttori hanno, di realizzare prontamente il frutto del loro lavoro, li allettano spesso con proposte che arrivano all'acquisto del prodotto quando è ancora sull'albero. Una condizione jugulatoria, alla quale nessuno accedrebbe se il Consorzio avesse la possibilità, come avveniva per il passato, di assicurare congrue anticipazioni; possibilità che, invece, attraverso l'ammasso volontario, non può verificarsi, perchè le banche non sono disposte a correre nuovamente alcun rischio per il prodotto invenduto, così come si verificò nel 1966.

Sotto questo aspetto, va tenuto presente che la campagna dell'essenza del bergamotto incomincia con il 1º dicembre e che, quindi, anche quest'anno ha già avuto inizio, ragione per cui la notizia dell'avvenuta, tempestiva approvazione del disegno di legge in esame da parte del Senato della Repubblica avrebbe esercitato un effetto tonificante — mi auguro che ciò possa comunque avvenire quanto prima — infondendo fiducia nei produttori di Reggio Calabria. Perciò auspico la rapida conclusione dell'intero iter parlamentare del presente disegno di legge.

Il provvedimento in esame mira soprattutto al risanamento del Consorzio, per farlo uscire dalle strette della crisi in cui attualmente versa, e alla sua ristrutturazione. E da tener presente che tale ristrutturazione è destinata ad avere un'efficacia proiettantesi anche nel futuro, quale elemento determinante per l'assolvimento di finalità volte non solo a garanzia della difesa della genuinità dell'essenza, ma anche allo studio di forme più progredite di utilizzazione dei residui della lavorazione, con particolare riferimento al prodotto della polpa dei frutti, in vista soprattutto dello straordinario sviluppo dell'industria di determinati succhi. La qual cosa significa offrire ai produttori di bergamotto una concreta possibilità per una più razionale utilizzazione del prodotto delle loro fatiche.

Sono quindi fiducioso che la Commissione agricoltura approverà questa mattina il provvedimento in esame che, senza lo scioglimento anticipato delle Camere, sarebbe già diventato legge nella scorsa legislatura, rendendo così, finalmente, giustizia ai produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

**C U R A T O L O**, *relatore alla Commissione*. Devo scusarmi con l'onorevole Presidente e con gli onorevoli colleghi per la mia assenza nel corso della precedente seduta, dovuta unicamente a cause di forza maggiore. Mi pare che il provvedimento sia stato ampiamente illustrato e dibattuto, tant'è vero che, se non fossero intervenuti motivi di carattere esclusivamente formale, esso sarebbe già stato approvato giorni fa. Mi sembra quindi di poter chiedere che sia dichiarata chiusa la discussione generale e che si passi all'esame e alla approvazione degli articoli.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nel corso della precedente seduta furono chiesti al Governo alcuni chiarimenti, penso sia opportuno ascoltare a questo proposito l'onorevole Sottosegretario.

**A N G R I S A N I**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il senatore Rossi Doria chiese di conoscere il reale sta-

to di indebitamento del Consorzio. Tale Consorzio, così come è stato organizzato, sin dalle sue origini ha chiuso le gestioni annuali sempre in pareggio, in quanto tutte le spese sostenute per la amministrazione, nonché per la commercializzazione dell'essenza, obbligatoriamente fino al 1967 o volontariamente fino ai giorni nostri ammassata, sono state defalcate dal ricavato delle vendite effettuate. D'altra parte, un vero e proprio patrimonio del Consorzio non è mai esistito, perchè non fu mai costituito, nè con quote di sottoscrizione da parte dei consorziati, nè con contribuzioni di altra natura. Esiste, invece, per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio medesimo, un « fondo di rotazione » — fondo conferenti — alimentato annualmente da contribuzioni poste a carico, su delibere assembleari, dei partecipanti alle gestioni di ammasso, contribuzioni che vegono restituite agli aventi diritto dopo 12 anni.

L'ammontare di detto fondo ascende, allo stato, a circa 650 milioni di lire, regolarmente evidenziato nella situazione patrimoniale del Consorzio fra le poste passive, a bilancio delle quali, e per uguale ammontare, esistono poste attive costituite da immobili, crediti e così via.

Occorre considerare però che attualmente il Consorzio è debitore verso le banche della somma di circa lire 1 miliardo e 800 milioni, tra capitale e interessi, ricevuta e corrisposta ai conferitori di Kg. 99.159 di assenza rimasta invenduta e tuttora giacente nei magazzini del Consorzio. A detto debito si conta di far fronte con il complesso dei contributi disposti con il disegno di legge in via di approvazione per lire 1.500.000.000, e con l'aggiunta del ricavato dalla vendita dell'essenza giacente, per uso diverso da quello normale, onde evitare turbative al mercato, non in grado di assorbire un quantitativo di essenza superiore a quello annualmente prodotto.

Rispondo ora alle richieste del senatore Zanon sulle dimensioni economiche e sociali della produzione.

La coltura del bergamotto viene praticata esclusivamente intorno alla città di Reggio Calabria, nella fascia costiera che si esten-

de dalla contrada Cannitello (Villa S. Giovanni) a Brancaleone (Jonio), su di una superficie di circa 4.000 ettari.

La produzione annua media, alla quale sono sempre interessate (tra proprietari, conduttori, coloni miglioratori, mezzadri e compartecipanti) circa 3.500 aziende, assomma a circa 400 mila quintali dai quali — al rapporto percentuale dello 0,5 per cento — si estraggono circa 200 mila chili di essenza, il cui valore, all'attuale prezzo di lire 15.000 al chilogrammo, è di 3 miliardi.

L'estremo frazionamento della produzione rende assolutamente indifendibile la posizione dei piccoli e piccolissimi produttori i quali, in mancanza di un organismo (consorzio) che, come per il passato, in sede di ammasso obbligatorio, fosse in grado di effettuare congrue, tempestive anticipazioni, si vedono costretti a cedere alla speculazione la loro produzione « sull'albero ».

Con l'ammasso volontario non si risolve il problema, perchè non solo è difficile assicurare finanziamenti adeguati con il ricorso al credito bancario, ma l'ammasso in parola viene condizionato dalla libertà di manovra di cui dispone il prodotto di libero mercato.

È da considerare, infine, che l'ammasso totale assicura il medesimo ricavo, per chilogrammo di essenza prodotta, a tutti i produttori, grandi o piccolissimi che siano.

Rispondo, infine, alle richieste del senatore Balbo sulla commercializzazione del prodotto.

Così come è stato ampiamente praticato per il passato, l'ammasso totale non comporta, necessariamente, un criterio di esclusività di commercializzazione dell'essenza da parte del Consorzio; la stessa legge chiaramente dispone in proposito (art. 12), che il Consorzio, per lo scopo, può avvalersi non solo dei commercianti del ramo, ma anche delle cooperative di produttori. D'altra parte, il Consorzio, per riservare a sè l'intera commercializzazione del prodotto, dovrebbe ottenere una decisione *ad hoc* da parte di un consiglio di amministrazione nel quale sono rappresentate anche le categorie commerciali; senza considerare che una deci-

sione del genere sarebbe in contrasto con gli stessi interessi dei consorziati, in quanto il Consorzio dovrebbe apprestare tutta un'attrezzatura, di cui i commercianti già dispongono, ad un costo certamente superiore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

« Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.

Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratori, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il Consorzio terrà gestione separata.

(È approvato).

**B U C C I N I .** Vorrei fare delle considerazioni in merito a taluni emendamenti che intendo presentare agli articoli 2, 3 e 4 primo comma.

Mentre alla fine dell'articolo 3 vi è la dizione: « Il Consorzio ha diritto di controllare le quantità denunciante mediante ispezione ai bergamotteti », lo stesso diritto non è previsto nè all'articolo 2, nè al primo comma dell'articolo 4.

L'attività di controllo del Consorzio non soltanto dovrebbe essere svolta in contraddittorio con gli interessati, ma dovrebbe ef-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

fettuarsi anche nei riguardi dei conduttori, titolari di azienda e produttori (articolo 4 primo comma).

Propongo, quindi, l'emendamento aggiuntivo di un articolo 4-bis, che non soltanto prevede il diritto del Consorzio al controllo delle denunce per quanto riguarda i titolari di aziende (articolo 2), i conduttori (articolo 3), i produttori (articolo 4), ma è anche comprensivo della dizione: « in contraddittorio con gli interessati ».

In definitiva, l'articolo 4-bis risulta così formulato: « Il Consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezione sul contenuto delle denunce di cui agli articoli 2, 3 e 4 primo comma, in contraddittorio con gli interessati ».

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Invece della formula: « in contraddittorio con gli interessati », sarebbe più opportuna la dizione: « alla presenza degli interessati ».

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

B U C C I N I . Si potrebbero riallacciare gli articoli 2 e 3 al primo comma dell'articolo 4, oppure accantonare gli articoli 2 e 3; approvare gli articoli 4 e 4-bis, tornando poi indietro, con riserva del coordinamento necessario.

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo momentaneamente gli articoli 2, 3 e 4, secondo la proposta del senatore Buccini, e passiamo alla votazione dell'articolo 4-bis proposto dallo stesso senatore insieme al senatore Rossi Doria.

A questo articolo il relatore ha proposto di sostituire le parole: « in contraddittorio con gli interessati », con le altre: « alla presenza degli interessati ».

Il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 4-bis con la modifica suggerita dal relatore, di cui do lettura.

« Il Consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezione sul contenuto delle denunce di cui agli articoli 2, 3 e 4, primo comma, alla presenza degli interessati ».

(È approvato).

Possiamo tornare all'articolo 2 precedentemente accantonato, dato che non esiste contrasto fra questo articolo e l'articolo 4-bis testè approvato.

#### Art. 2.

I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunciare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresì l'obbligo di denunciare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

(È approvato).

#### Art. 3.

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di loro spettanza.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare settimanalmente al Consorzio un estratto di detto registro.

Il Consorzio ha diritto di controllare le quantità denunciate mediante ispezione ai bergamotteti.

Il senatore Buccini ha presentato a questo articolo un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

**A N G R I S A N I**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole a tale emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Buccini.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal Consorzio.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta

rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio e tre con quello del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattenuti dal Consorzio.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del Consorzio dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 9.

I senatori Buccini e Rossi Doria hanno presentato un emendamento al secondo comma tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Reggio Calabria », le altre: « L'analisi viene effettuata in contraddittorio col conferente che potrà farsi assistere da un tecnico di fiducia ».

**B U C C I N I**. Per quanto riguarda la garanzia che può avere il produttore in ordine alle analisi e ai risultati della sua produzione, il disegno di legge prevede una facoltà che ha soltanto il produttore all'atto che gli vengono notificati i risultati delle analisi, quella cioè di effettuare ulteriori analisi a proprie spese presso un altro istituto previsto da un articolo successivo.

L'articolo 5 prevede che « all'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio e tre con quello del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono tratte-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

nuti dal Consorzio ». L'analisi viene poi effettuata dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria su uno dei campioni che rimane presso il Consorzio.

Ora, sarebbe necessario, e rispondente ad un principio di garanzia per i produttori, che anche il conferente fosse presente al momento dell'analisi, non come presenza fisica, ma come possibilità di farsi assistere da un tecnico di fiducia.

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei suggerire al senatore Buccini, per facilitare le cose e data anche la serietà con cui vengono fatte le analisi dalla Stazione sperimentale, la seguente dizione: « in presenza del conferente », omettendo così l'accento alla presenza del tecnico di fiducia. In Italia, abbiamo l'abitudine di mettere revisori e di fare ispezioni da per tutto e in questo modo si complicano inutilmente le cose.

DEL PACE. La questione della presenza del tecnico di fiducia del conferente all'analisi è ormai prassi costante in quasi tutte le consegne di prodotti a consorzi o agenzie. Perfino il Monopolio dei tabacchi ha ammesso tale presenza!

Per non parlare di altre organizzazioni, che addirittura pagano il tecnico di fiducia del produttore. Non capisco quindi il motivo per cui il produttore non debba essere assistito da un tecnico anche nel momento della consegna del bergamotto, trattandosi di una prassi normale. Sono perciò favorevole alla proposta del senatore Buccini.

SCARDACCIONE. Non mi sembra una innovazione utile nè soprattutto favorevole al produttore, perchè il tecnico di fiducia lo si fa solitamente intervenire in caso di contestazione, come avviene nel caso del tabacco o dello zucchero allorchè i concessionari tentano di abbassare il prezzo del prodotto.

BUCCHINI. L'analisi è un momento importante e delicato, perchè è in base

ai suoi risultati che vengono stabiliti i coefficienti da cui scaturiscono i prezzi.

DEL PACE. È una facoltà, non un obbligo quello che viene previsto a favore del conferente, di avvalersi, ove lo creda, dell'opera di un suo tecnico.

SCARDACCIONE. L'analisi è fatta dalla Stazione sperimentale ed ha valore sia per il Consorzio che per il conferente. Non capisco quale necessità vi sia di creare preventivamente motivi di contrasto, che inevitabilmente scaturiscono dalla presenza di tecnici di parte. Già di per se stessa la Stazione sperimentale è un organo al di sopra delle parti; tanto è vero che quando si verificano motivi di contrasto tra due persone in materia di percentuale di zucchero o altro, l'autorità giudiziaria incarica della perizia la Stazione sperimentale.

BUCCHINI. Il disegno di legge prevede, nel caso che un conferente non sia soddisfatto dell'esito di una analisi, che egli possa far effettuare un successivo controllo a sue spese presso un altro istituto. Ed allora, se per legge si prevede questo diritto, chiamiamolo così d'appello, a maggior ragione dovrebbe essere consentito al conferente di farsi assistere fin dal primo grado da un tecnico di parte.

SCARDACCIONE. Se per legge stabiliamo che ogni conferente ha diritto di farsi accompagnare da un perito di parte, creiamo in anticipo dei motivi di contrasto e, comunque, facciamo in parte in modo che il conferente stesso sopporti una spesa che io giudico inutile ma che poi si renderà necessaria, perchè nessuno potrà rinunciare a comportarsi come gli altri.

DEL PACE. A mio giudizio si eliminano i motivi di contrasto, non si accrescono.

BUCCHINI. Forse non ho chiarito bene che si tratta di una facoltà, a garanzia del produttore.

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

**S C A R D A C C I O N E .** Io resto dell'avviso che si crei una inutile e costosa complicazione.

**P R E S I D E N T E .** Quanto dura una analisi?

**C U R A T O L O ,** *relatore alla Commissione.* Ecco, quest'ultima domanda del Presidente mi consente di sposare la tesi del senatore Scardaccione per ritenere la facoltà proposta dal senatore Buccini una inutile complicazione. L'analisi, in effetti, dura a lungo in un laboratorio che non può certo contenere molte persone estranee. Ed è un'analisi che offre in partenza un'ampia garanzia, perchè col prodotto da analizzare vengono confezionati cinque flaconi, di cui due, sigillati, sono consegnati al conferente, il quale se ne avvale in caso di disaccordo sui risultati cui è pervenuta la Stazione sperimentale, ente che è al di sopra degli interessi di parte.

Mi sembra si tratti di una prova d'appello più che sufficiente. Se, invece, prevediamo la presenza dei tecnici di parte alle operazioni di analisi dell'istituto, mi dite quanti produttori riusciranno a resistere alle insistenze degli interessati di andare a rappresentarli ma, di fatto, di far solo loro spendere dei soldi in più? E se i conferenti sono per esempio 50, ve li immaginate 50 periti di parte che si installano per più giorni dentro i laboratori di analisi della Stazione sperimentale? A far che cosa poi?

**P I S T O L E S E .** Anch'io considero sufficiente garanzia la consegna ai conferenti di due campioni sigillati da usare in caso di contestazione.

**P R E S I D E N T E .** Al massimo possiamo stabilire che il prelievo dei cinque campioni viene effettuato alla presenza degli interessati.

**P I S T O L E S E .** Questo sì, semmai.

**C U R A T O L O ,** *relatore alla Commissione.* Il primo comma dell'articolo 5 po-

trebbe essere così trasformato: « All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva, in presenza del conferente, cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascuno di essi... ».

**D E L P A C E .** Nello stesso articolo è detto che tre dei cinque campioni devono essere sigillati con il sigillo del conferente; è già evidente che questi deve essere presente.

**A N G R I S A N I ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei fare una sola osservazione. Questa analisi si fa presso la Stazione sperimentale per le essenze; ora è opportuno stabilire che un estraneo presenzi a queste operazioni, all'interno di questo istituto? Di questo si tratta, se stabiliamo che l'analisi deve essere fatta in presenza del conferente o di un tecnico nominato da questi.

**B U C C I N I .** Mi sembra che l'osservazione dell'onorevole rappresentante del Governo non sia pertinente. Siamo noi che affidiamo alla Stazione sperimentale l'esecuzione di queste analisi; possiamo quindi stabilirne anche le modalità.

Nel disegno di legge è prevista la possibilità di appello del conferente contro i risultati delle analisi; il mio emendamento tende proprio a dare maggior contenuto a tale possibilità.

Come fa il conferente ad appellarsi se non ha un documento che nasce fin dalla prima analisi? Se vogliamo evitare la complicazione che ogni conferente possa portarsi un suo tecnico di fiducia, visto che nel disegno di legge si parla anche di associazioni e cooperative di produttori, possiamo dare questa facoltà alle associazioni anziché ai singoli conferenti.

**C U R A T O L O ,** *relatore alla Commissione.* La presenza del conferente è implicita. Il conferente ritira due campioni e su questi potrà poi far eseguire tutte le analisi che ritiene necessarie. Non si può porre su un diverso piano chi è in cooperativa e chi è isolato.



9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

Al di là di questo, c'è poi una questione di fiducia. Nel caso in cui il conferente non sia d'accordo può utilizzare i due campioni per altre analisi. In questo modo noi andiamo a complicare le cose creando difficoltà per l'Istituto sperimentale.

**P I S T O L E S E .** Concordo sul fatto che la presenza del conferente è implicita. Mi rendo conto delle preoccupazioni del collega Buccini, in ordine alla prova nell'eventuale appello, ma ritengo che l'esistenza dei due campioni nelle mani dell'interessato costituisca un elemento sicuro per l'eventuale perizia di parte. Questo da un punto di vista legale.

**B U C C I N I .** Ritengo sia necessario chiarire un aspetto tecnico del problema. È possibile una alterazione del prodotto? Se questo è destinato ad alterarsi nel tempo, mi sembra necessario che il diritto del conferente all'appello possa esplicarsi fin dalla prima analisi.

**A N G R I S A N I ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non posso chiarire questo aspetto tecnico, perchè non ho qui elementi in proposito. In ogni caso, per prevenire una eventualità di questo genere, si potrebbe prevedere che l'analisi debba essere eseguita entro un breve termine prefissato.

**D E L P A C E .** Faccio presente che se il collega Buccini ritira l'emendamento proposto, lo faccio mio.

**A N G R I S A N I ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ritengo che le finalità dell'emendamento proposto possano essere riprese in un ordine del giorno.

**C U R A T O L O ,** *relatore alla Commissione.* Bisogna considerare anche la questione del rapporto di fiducia. Di questo passo arriveremo all'assurdo che quando i commissari di esame coreggeranno i compiti dei candidati, anche questi dovranno essere presenti! Potrebbe essere anche giusto, ma in

questo modo la fiducia viene completamente eliminata.

Le analisi vengono eseguite dalla Stazione sperimentale non dal Consorzio stesso, che poi non so quale interesse potrebbe avere a danno dei conferenti. Questo consorzio funziona dal 1936 e mai ci sono state lamentele dei conferenti su questi problemi.

Perchè dobbiamo cambiare la situazione, quando il conferente ha già tutte le possibilità per reclamare? Invito ancora il senatore Buccini a ritirare l'emendamento proposto.

**B U C C I N I .** Mi permetto di insistere nella mia proposta; questo non per motivi di fiducia o di sfiducia, ma per assicurare la partecipazione del conferente a questa fase che è essenziale, perchè si riflette poi sul prezzo.

**S C A R D A C C I O N E .** Mi sia consentito chiarire un attimo le modalità tecniche di queste analisi. Prelevati i campioni, due di essi vanno al conferente. Questo è il momento più delicato perchè, se si mette in un campione un frutto di bergamotto più maturo o meno maturo, i risultati sono diversi.

Questi campioni vengono poi mandati al laboratorio per le analisi. Vengono sottoposti ad una infusione particolare, ad una soluzione speciale; poi c'è la centrifugazione e quindi l'estrazione. Come si può operare tutto questo alla presenza dei tecnici di parte?

**B U C C I N I .** A questo proposito, devo fare un'osservazione, e cioè che l'operazione viene effettuata soltanto dalla Stazione sperimentale.

**S C A R D A C C I O N E .** Possiamo immaginare quel che potrebbe succedere nel caso, ad esempio, di cinquanta conferenti il prodotto che nominano cinquanta tecnici. Nessun istituto potrebbe accettare che persone estranee al laboratorio assistano alle analisi. Tutt'al più, il tecnico di parte può fare l'analisi per proprio conto.

**D E L P A C E .** No, il tecnico di parte assiste all'operazione; ciò avviene perfino negli zuccherifici!

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

S C A R D A C C I O N E . Diversamente dal nostro caso, negli zuccherifici è il privato che fa l'analisi nel suo laboratorio.

La mia proposta è che si stabilisca un termine per fare l'analisi di parte. L'essenza di bergamotto, anche se non si altera, si essicca e la percentuale cambia a seconda dell'umidità che perde il frutto. Potremmo stabilire che entro uno o due mesi potrà essere fatta l'analisi di parte.

Ripeto, non trovo logica la presenza del tecnico di parte nel momento in cui si effettua l'analisi, e per questa ragione sono costretto a votare contro. Non avremmo nessun motivo per accettare un simile emendamento. In questo modo finiamo per aggravare la situazione del conferente costringendolo a procurarsi un tecnico. Si sa, poi, come vanno queste cose: anche se un solo conferente si avvale del tecnico, tutti gli altri, credendo di potersi meglio difendere, farebbero lo stesso, i tecnici, dal canto loro, cercherebbero, ovviamente, di tutelare il loro interesse nel miglior modo possibile facendosi credere indispensabili per il buon andamento dell'operazione, e così i conferenti dovrebbero dar loro un compenso.

G A U D I O . Vorei fare un'osservazione. Così come sarebbe strano che, agli esami, si facessero assistere i ragazzi alla correzione dei compiti, sarebbe altrettanto strano che alla prova dei campioni fossero presenti gli interessati, tanto più che gli organi che se ne debbono occupare sono al di sopra delle parti.

T O R T O R A . Il metodo proposto dal senatore Buccini potrebbe essere stimolante per l'associazionismo di cui c'è tanto bisogno, in modo particolare in regioni come la Calabria. Di fronte a questa realtà, anche per tutelare i propri interessi, i contadini sarebbero portati ad associarsi dando l'incarico a tecnici che rappresentino tutta la associazione. Gli interessati, quindi, potrebbero tutelarsi meglio senza andare incontro ad eccessive spese. È, questo, un metodo di lavoro che dovremmo stabilire per tanti settori ed è senz'altro positivo perchè, ripeto, stimola l'associazionismo.

D E L P A C E . Desidero fare una precisazione. L'articolo 5 dice: «All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata». Non si tratta, quindi, di consegnare i frutti, ma l'essenza estratta da essi. Di conseguenza, il ragionamento del senatore Scardaccione sulla perdita di umidità e tutto il resto non ha valore, effettuandosi l'analisi sull'essenza contenuta in bottigliette sigillate e non sui frutti. È bene essere precisi.

Vi è poi un altro aspetto: la grande paura per la presenza del tecnico. Si è arrivati ad accennare, per analogia, perfino ai ragazzi che — si è detto — sarebbe strano partecipassero alla correzione dei compiti. Ebbene, teniamo presente che, agli esami, la commissione giudicante ha il dovere di esplicitare il giudizio e di comunicarlo all'allievo per discuterlo con lui quando si presenta agli orali.

G A U D I O . Questo avviene, però, nella fase successiva, non contestualmente.

D E L P A C E . Nel nostro caso ci si trova fra pari che consegnano i prodotti affinché vengano valutati. Se modifichiamo la norma nel senso proposto in via subordinata dal senatore Buccini (e cioè che i conduttori associati possano nominare un tecnico per assistere all'analisi) sarebbe già un passo avanti. È chiaro che qui c'è una scelta da fare: vogliamo o no permettere una partecipazione cosciente? Inoltre, è bene valutare il fatto che già la presenza del tecnico, alla prima fase dell'operazione, potrebbe evitare successive contestazioni. È la prima analisi che è determinante.

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Sono perfettamente d'accordo ed è proprio a questo proposito che, a mio giudizio, stabilendo la presenza dell'interessato si finisce per danneggiarlo. Mi spiego: semmai la stazione sperimentale ha interesse a dare un valore più alto anziché più basso del reale all'analisi effettuata; interesse che potrebbe venir leso dalla presenza dell'interessato.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

**P I S T O L E S E .** La proposta di modificare l'emendamento, nel senso di autorizzare soltanto le associazioni o le cooperative ad essere rappresentate da un esperto, non può essere accolta per ragioni costituzionali. Infatti, così facendo andremmo a ledere l'uguaglianza della difesa, non potendosi ammettere che un gruppo possa essere tutelato e il singolo, non facente parte di un'associazione, non lo sia. Ritengo invece utile stabilire il termine proposto dal senatore Scardaccione.

**C U R A T O L O ,** *relatore alla Commissione.* Il termine proposto dal senatore Scardaccione è già implicito, in quanto all'articolo successivo, cioè all'articolo 7, si stabilisce che alla classificazione di provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento. Ciò significa che le analisi devono essere effettuate entro sei mesi dal conferimento.

**A N G R I S A N I ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo concorda con le tesi del relatore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Buccini e Rossi Doria.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal Consorzio, che commercializzerà, se conveniente, dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori interessati. Le quantità eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a

disposizione del Consorzio per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione al distacco della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, un'apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

a) dal presidente del Consorzio o da un suo delegato che la presiede;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;

c) dal direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da quattro bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

e) da un esperto della qualificazione delle essenze nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

La commissione dura in carica un anno, dal 1° dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere d) ed e) non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si

tiene conto delle essenze di cui all'articolo 10, nè di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 8, ma sarà stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 10 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del Consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

Il conferente ha facoltà di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualità, attribuito a ciascuna partita, da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

(È approvato).

#### Art. 10.

Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del Consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il Consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potrà essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.

(È approvato).

#### Art. 13.

I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

(È approvato).

#### Art. 14.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria, che esegue il controllo analitico secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930.

Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze le partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria e il nero di bergamotto, accompagnati rispettivamente dal certificato di analisi della Stazione sperimentale su indicata, debbono essere ammassati presso il Consorzio che ne decide, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, il più opportuno impiego.

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

Il valore di dette partite sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

(È approvato).

#### Art. 15.

Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 8 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo.

Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il senatore Buccini propone di aggiungere, dopo il secondo comma, un altro così formulato: « Per le partite invendute o trasformate il Consorzio provvederà, anno per anno, tramite il Consiglio di amministrazione, a determinare una somma da distribuire ai conferenti, che verrà conguagliata nel caso che le eventuali future vendite diano un corrispettivo da consentire ulteriori riparti ».

B U C C I N I . L'articolo in esame prevede la distribuzione dei proventi delle partite vendute, ma non fa cenno alla sorte di quelle che restano invendute o che vengono trasformate, le quali possono essere piazzate anche dopo anni. Per evitare che il produttore attenda tutto questo tempo senza usufruire dei proventi del suo lavoro, propongo che anno per anno il Consiglio di am-

ministrazione, agendo in base a determinati parametri di valutazione, assegni ai produttori una cifra in conto vendita, sulla quale poi, al momento della effettiva vendita o trasformazione, sarà effettuato il conguaglio.

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. In linea di massima sono favorevole anche se vedo nella norma proposta dal senatore Buccini il pericolo di un rimprovero al Consiglio di amministrazione di non aver saputo fare bene i conti.

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Buccini, che diventa il nuovo terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il Consorzio del bergamotto, su proposta del Consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.

(È approvato).

#### Art. 17.

L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantità sottratta

all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma dei primi due commi dell'articolo 14, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte nè superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotteto che omette la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui la omissione si riferisce. Ad analoga sanzione è soggetto il conduttore di bergamotteto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al secondo comma dell'articolo 3 è soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 4, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione è ridotta di un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo.

L'inadempimento all'obbligo previsto al terzo comma dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto nè superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilogrammo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 5.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi.

Il senatore Rossi Doria propone di aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « La stessa sanzione si applica per i titolari di aziende indicati nell'articolo 2 ».

B U C C I N I . È un articolo che prevede le sanzioni per i conduttori di bergamotteto che omettono di denunciare il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata di cui all'articolo 3. Si potrebbero unire i concetti già espressi dall'articolo 17 con quelli proposti dal senatore Rossi Doria, facendo iniziare il terzo comma con le parole: « Il titolare di azienda che ometta le denunce di cui all'articolo 2, o il conduttore di bergamotteto che ometta la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3 ».

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con tale formulazione.

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

damento sostitutivo della prima parte del terzo comma proposto dal senatore Buccini.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo risultante dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 18.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso.

Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni, e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

(È approvato).

#### Art. 19.

I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro quindici giorni dalla predetta data, le quantità dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del Consorzio stesso.

Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 17, quinto e primo comma.

A questo articolo il senatore Rossi Doria propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « entro quindici giorni » con le altre: « entro un mese ».

B U C C I N I . In effetti mi pare che il termine sia troppo breve.

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Rossi Doria.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

B U C C I N I . Penso, per semplice correttezza legislativa, che sarebbe opportuno elencare preventivamente in questo ordine gli organi consortili: Assemblea dei produttori, la quale ha delle competenze sue proprie, Consiglio di amministrazione, Presidente o Consiglio di presidenza e Collegio dei sindaci. Pertanto propongo di inserire un articolo 19-*bis*, così formulato:

« Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea dei produttori;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato esecutivo;
- 5) il Collegio sindacale ».

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'introduzione dell'articolo 19-*bis*, come proposto.

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'introduzione dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Buccini e Rossi Doria .

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 19-*bis* proposto dai senatori Buccini e Rossi Doria.

(È approvato).

Dopo l'articolo 19-*bis* i senatori Buccini e Rossi Doria propongono di inserire un articolo 19-*ter* del seguente tenore:

« L'assemblea dei produttori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione

del Consiglio di amministrazione. Discute sull'andamento della produzione, formula i piani di sviluppo ed approva i rendiconti di gestione ».

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'inserimento dell'articolo proposto.

A N G R I S A N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19-*ter* proposto dai senatori Buccini e Rossi Doria.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 20 di cui do lettura:

#### Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è così composto:

1) dal presidente, nominato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratori e parziari, dei mezzadri e dei partecipanti in natura;

c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;

d) due esperti del settore designati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Messina;



9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

e) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni consultive.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Ciascun membro del Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

I senatori Buccini e Rossi Doria propongono di sostituire il n. 1) dell'articolo 20 con il seguente:

« 1) dal Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione; ».

**D E L P A C E .** La precedente discussione si svolse prima della istituzione delle regioni. La materia in oggetto è quindi materia delegata, di competenza della Regione. Ciò nonostante, ritengo che si possa accettare l'emendamento proposto e affidare la nomina del Presidente al Consiglio di amministrazione, per evitare una questione di competenza, ferma restando però la competenza della Regione. Del resto, sia per il codice civile, sia per prassi costante, è il Consiglio di amministrazione che nomina il Presidente.

**S C A R D A C C I O N E .** Ritengo anche io che la materia sarebbe di competenza della Regione. Trattandosi, però, di un Consorzio obbligatorio per un prodotto particolare, che incontra delle difficoltà sul mercato, penso che affidare alla Regione questa responsabilità, possa apparire come la volontà di scaricare su questo nuovo organismo il problema del bergamotto.

Nella precedente discussione abbiamo accennato al fatto che esistono altre produzioni-limite, che vengono assistite a livello europeo; ora, non possiamo privare di questa forma di intervento, fino a quando essa esisterà, la produzione del bergamotto.

Per questa ragione, mi permetto di suggerire di mantenere un legame con il Ministero dell'agricoltura, in maniera tale da po-

ter avere l'appoggio per questo gruppo di produttori a livello nazionale e, occorrendo, a livello europeo.

**B U C C I N I .** Per tale ragione, è già prevista la presenza di funzionari del Ministero.

**S C A R D A C C I O N E .** Sappiamo come funzionano le presenze di questo tipo. La mia proposta potrebbe essere la seguente: « Il Presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su una terna di nomi proposta dalla Regione ».

**P R E S I D E N T E .** Mi sembra che non si tratti di un compromesso, bensì di un elemento innovativo.

**D E L P A C E .** Lei sa che in Italia la terna è prevista per numerose nomine. Per quanto riguarda, ad esempio, un ente che opera nelle regioni Toscana e Umbria, queste ultime hanno contestato il tipo di nomina, fino ad arrivare al ricorso al Consiglio di Stato. Esiste, quindi, una conflittualità di questo genere, ma noi possiamo evitarla, applicando il codice, nel senso di specificare che il Consiglio di amministrazione elegge il presidente. Mi sembra il sistema di nomina più logico; altrimenti, perchè non dovrebbe essere il Consiglio di amministrazione a stabilire la terna, anzichè la Regione? In questo caso, nell'ambito della terna, potrebbe scegliere la Regione, ma non il Ministero, altrimenti — ripeto — nascerebbe subito una situazione di conflittualità.

**P I S T O L E S E .** Io credo che il Presidente debba essere nominato dal Ministero, poichè si tratta di Consorzio di tipo obbligatorio, per la tutela sia di interessi privati, sia anche di interessi pubblici.

In tutti gli enti pubblici, infatti, le nomine vengono effettuate dal Ministero o dalla Presidenza del Consiglio, mai dal Consiglio di amministrazione. Quindi, anche in analogia a quanto avviene per tutti gli altri enti a carattere pubblicistico, la nomina deve essere di competenza del Ministero.

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

ROSSI DORIA. Anche la Regione è un ente a carattere pubblicistico!

DEL PACE. Se non vogliamo avere contestazioni e vedere nascere la conflittualità di cui ho parlato, dobbiamo stabilire che la nomina sia effettuata dal Consiglio di amministrazione.

SCARDACCIONE. È facile presumere le difficoltà in cui si troverebbe il Consiglio di amministrazione nella nomina del presidente, in una situazione del consorzio quanto mai preoccupante: in questo modo si rischia di lasciare il consorzio senza Presidente per mesi o per anni.

BUCCINI. Nelle norme transitorie è prevista la nomina di un commissario.

SCARDACCIONE. Possiamo dare, invece, la facoltà alla Regione di indicare tre nomi, sui quali il Ministero possa scegliere, per la nomina del presidente. In questo modo si può procedere celermente.

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. Poichè si tratta di un Consorzio obbligatorio, mi sembra necessario non modificare il testo attuale; comunque, proprio per compiere un atto di buona volontà, aderisco alla tesi esposta dal collega senatore Scardaccione. Sono, quindi, contrario all'emendamento proposto dal senatore Buccini.

ANGRISANI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione.

TORTORA. La legge istitutiva delle Regioni, fra l'altro, stabilisce che queste ultime procedono alla nomina dei Presidenti dei vari consorzi esistenti nei rispettivi territori. A mio avviso, quindi, è caso mai la Regione che deve procedere alla nomina del Presidente, ma non il Ministero.

PRESIDENTE. È stato osservato il carattere obbligatorio di questo consorzio.

DEL PACE. Vorrei ricordare al senatore Scardaccione che negli enti di irriga-

zione e di bonifica è proprio il consiglio di amministrazione che procede alla nomina del presidente.

SCARDACCIONE. No, anche in quel caso la nomina è di competenza del Ministero.

DEL PACE. Avviene, però, sulla base di una terna.

SCARDACCIONE. No, non viene preventivamente nominata una terna.

PRESIDENTE. Il senatore Buccini (al quale si è associato il senatore Del Pace) insiste nel suo emendamento, tendente a modificare il punto 1) dell'articolo 20 nel modo seguente: « 1) dal presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri; »?

BUCCINI. A mio avviso, in ogni caso, il presidente dovrebbe essere nominato quanto meno dalla Regione. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Buccini.

(Non è approvato).

Il senatore Scardaccione fa proprio l'emendamento annunciato nel corso del suo intervento?

SCARDACCIONE. No.

PRESIDENTE. Comunico che a questo articolo il senatore Buccini ha presentato il seguente emendamento: alla lettera a) del punto 2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti ».

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che il voto limitato sia la migliore garanzia per la minoranza. Per questa ragione, sono contrario all'emendamento e prego il senatore Buccini di ritirarlo.

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

B U C C I N I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Comunico che a questo articolo il senatore Buccini ha presentato il seguente emendamento: aggiungere al punto 2) la lettera f): « da un rappresentante della regione di Calabria ».

D E L P A C E . Io inoltre propongo la modifica della lettera d) del punto 2), nel senso di sostituire le parole: « due esperti del settore designati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Messina », con le altre: « due esperti del settore nominati rispettivamente dalle amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e Messina ». Quella della camera di commercio, a mio avviso, è una rappresentanza ministeriale.

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Io non sono contrario all'emendamento del senatore Buccini, ma non riesco a comprendere la ragione dell'emendamento presentato dal senatore del Pace. A me pare che ci debba essere una rappresentanza della Camera di commercio. Non capisco la ragione per la quale questa nomina dovrebbe essere demandata alle amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria.

D E L P A C E . Al punto e) è prevista la nomina di due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, da parte del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Noi riteniamo che la rappresentanza della Camera di commercio sia una duplicazione, essendo prevista quelle dei ministeri. Per questo, ho proposto la nomina di due membri da parte delle amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e di Messina, lasciando i due esperti designati dai ministeri, che portano una voce più genuina di quella delle Camere di commercio.

A questo punto la lettera e) dovrebbe diventare lettera f). Il primo emendamento è stato quello tendente ad affidare la nomina del presidente al consiglio di amministra-

zione, ma lo avete respinto. L'altra proposta e quella di includere i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, in luogo di quelli delle camere di commercio. Occorrerà anche aggiungere la nomina di due membri da parte dei consigli regionali della Calabria e della Sicilia, mantenendo la rappresentanza ministeriale con funzioni consultive.

P R E S I D E N T E . Il senatore Del Pace ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: aggiungere la lettera « f) da un rappresentante della regione della Calabria ».

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. La provincia di Messina è interessata a questo provvedimento?

B U C C I N I . È nominata in diverse parti del disegno di legge.

D E L P A C E . La rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Messina si può eliminare; si può aggiungere, invece, la rappresentanza del comune di Reggio Calabria.

P R E S I D E N T E . In effetti mi sembra che la Sicilia non abbia interesse a questa produzione.

C U R A T O L O , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con la proposta di aggiungere un rappresentante del comune di Reggio Calabria.

P R E S I D E N T E . Quindi con questa modifica si viene ad eliminare l'esperto designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

Pongo quindi in votazione un emendamento per sostituire la lettera d) del punto 2 con il seguente testo: « d) un esperto del settore designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria; ».

(È approvato).

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

Una analoga modificazione, quindi, si dovrà introdurre all'articolo 7, dove ugualmente è previsto un esperto designato dalla Camera di commercio di Messina.

**CURATOLO**, *relatore alla Commissione*. Propongo di inserire questo emendamento aggiuntivo al punto 2).

« e) un rappresentante della Regione della Calabria ».

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo della lettera e), proposto dal relatore.

(È approvato).

**CURATOLO**, *relatore alla Commissione*. Propongo poi di includere un rappresentante della provincia di Reggio Calabria, e non anche un rappresentante del comune. Pertanto, dovrebbe aggiungersi al punto 2) una nuova lettera:

« f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria ».

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo della lettera f), proposto dal relatore.

(È approvato).

Resta inteso che, in sede di coordinamento del disegno di legge, la Presidenza della Commissione provvederà agli occorrenti adempimenti formali: così come resta inteso, per evidenti motivi di coordinamento, che il capoverso di cui alla lettera e) nel testo primitivo del disegno di legge, viene trasformato in lettera g), a seguito dei due emendamenti aggiuntivi ora approvati.

(Così rimane stabilito).

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

**DEL PACE**. Vorei sollevare una questione, che può essere materia di coor-

dinamento con un emendamento che è stato già approvato. Noi all'articolo 19-bis abbiamo stabilito che gli organi del consorzio sono l'assemblea dei produttori, il consiglio di amministrazione, il presidente, il comitato esecutivo, il collegio sindacale. Ora, non è stabilita la composizione di quest'ultimo organo.

**CURATOLO**, *relatore alla Commissione*. È stabilito all'articolo 22.

**DEL PACE**. La composizione del comitato esecutivo, però, è lasciata indefinita.

**CURATOLO**, *relatore alla Commissione*. Potrebbe essere il consiglio di amministrazione a stabilire tale composizione, attraverso il regolamento.

**PRESIDENTE**. Io penso che il senatore Del Pace abbia ragione, nel senso che sia opportuna una disposizione precisa.

**DEL PACE**. All'articolo 20 si potrebbe aggiungere un altro articolo così formulato:

« Il Comitato esecutivo viene nominato dal consiglio di amministrazione ».

**CURATOLO**, *relatore alla Commissione*. Sono del parere che tale organo debba essere composto da non più di 5 membri, compreso il presidente.

**DEL PACE**. Sono d'accordo.

**PRESIDENTE**. L'emendamento aggiuntivo di un articolo 20-bis proposto dal senatore Del Pace, integrato dalla proposta del relatore risulta, pertanto, così formulato: « Il comitato esecutivo, composto da non più di 5 membri, compreso fra questi il presidente, è nominato dal Consiglio di amministrazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 20-bis, il senatore Buccini propone di inserire un articolo 20-ter del

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

seguinte tenore: « Il presidente rappresenta il consorzio, indice le riunioni del consiglio di amministrazione e l'assemblea dei produttori ».

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. È implicito: non c'è bisogno di specificarlo.

BUCCHINI. Ritiro l'articolo 20-ter.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 21:

#### Art. 21.

Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente del Consorzio che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti.

A questo articolo il senatore Buccini presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: « Ai proprietari e ai conduttori è assegnato un solo voto. Non sono ammesse deleghe ».

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. Il testo dell'articolo 21 era stato concordato.

DEL PACE. Qualcuno sostiene che quattro voti li hanno tutti: a questo punto è opportuno stabilire il voto pro-capite, perchè avere quattro voti, oppure uno per ogni singolo proprietario o conduttore, è la stessa cosa.

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. Anche i piccoli produttori o conduttori hanno i quattro voti, per cui è opportuno mantenere il testo attuale.

Per quanto riguarda le deleghe, si dovrebbe dire: « È ammessa una sola delega ». Mi pare che ciò sia previsto anche in altre leggi.

BUCCHINI. Sono d'accordo.

GADALETA. È previsto, invece, che le deleghe siano abolite ovunque!

DEL PACE. A nostro avviso, se la grande maggioranza dei produttori arriva a quattro voti, è inutile stabilire il coefficiente massimo, appunto, di quattro voti: è sufficiente il voto pro-capite e non è opportuno prevedere il voto plurimo.

In via subordinata, chiediamo, come minimo, di allinearci alla legge che coordina i consorzi di bonifica, stabilendo semmai il coefficiente massimo di tre voti.

CURATOLO, *relatore alla Commissione*. Confermo che c'è stato un accordo per il coefficiente massimo di quattro voti. È anche vero che è passato un anno, però l'accordo c'è stato.

PRESIDENTE. Senatore Del Pace, insiste per la votazione dell'emendamento tendente a stabilire il voto pro-capite? La proposta transattiva, consistente nello stabilire un coefficiente massimo di tre voti, è accettata dal relatore.

ARTIOLI. Debbo intervenire sulla questione del voto pro-capite. Il discorso concerne la fiducia nei confronti del Consorzio. Se verrà approvato l'emendamento relativo al voto pro-capite, cadranno tutte le considerazioni alle quali si faceva riferimento circa la classificazione dei produttori. Quando ci sono dei poteri predeterminati, i coefficienti di assegnazione vanno a favore di chi comanda, indubbiamente.

Nel caso specifico, la questione del voto pro-capite inerisce alla fiducia del produttore nei confronti del Consorzio, dove il valore non è affermato soltanto come principio, ma ha un certo ruolo.

SCARDACCIONE. Abbiamo sostenuto in passato di considerare la posizione dei piccoli proprietari, anzichè tagliarli fuori. Sono dell'avviso di portare a tre i voti di coefficiente massimo per i proprietari e i conduttori anzichè a quattro voti, come previsto nel disegno di legge.

Non bisogna perdere questa occasione per migliorare la produzione dei piccoli proprietari: praticamente qui non possiamo introdurre il voto pro-capite, come è stato pro-

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

posto dai colleghi Buccini e Rossi Doria col loro emendamento all'articolo 21.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Del Pace di precisare se intende o meno rimanere fermo nella sua proposta di ridurre a tre voti il coefficiente massimo, che nel disegno di legge è fissato in quattro voti.

**DEL PACE.** In effetti io ed i colleghi che hanno firmato la proposta di emendamento all'articolo 21, saremmo favorevoli a mantenere il voto pro-capite, ed in via subordinata ridurre a tre voti il coefficiente massimo, anzichè a quattro com'è previsto dal testo originale del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato proposto dai senatori Del Pace ed altri, di cui do lettura:

« I proprietari e conduttori associati al consorzio, in luogo del coefficiente contemplato dallo statuto vigente del consorzio che assegna ad essi fino a 35 voti, voteranno con voto singolo pro-capite ».

*(Non è approvato).*

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo allo stesso articolo 21, formulato dal relatore Curatolo sulla base di una proposta del senatore Buccini, di cui do lettura:

« A nessun proprietario o conduttore può essere attribuita più di una delega in rappresentanza di altro proprietario o conduttore ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 22.

Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'Assemblea nomina gli altri membri.

*(È approvato).*

#### Art. 23.

È concesso al Consorzio del bergamotto un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di anni 5, decorrenti dal 1969, per consentirgli di provvedere al riequilibrio e alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede a carico dei fondi rispettivamente iscritti al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, intendendosi all'uopo prorogato il termine previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Commissione che il senatore Buccini ha presentato un emendamento a questo articolo, per aumentare da 5 a 7 anni la durata del contributo statale.

Al riguardo devo far presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario a tale aumento.

**BUCCHINI.** Prendo atto di questo parere contrario e dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 23.

**PRESIDENTE.** Comunico ora che il relatore Curatolo, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, ha proposto la sostituzione dei primi tre commi dell'articolo 23 con i seguenti due commi, di cui dò lettura:

« È autorizzata, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione al

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

Consorzio del bergamotto di un contributo di lire 600 milioni nell'anno 1972 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, per consentire al Consorzio stesso di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede, per lire 300 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 e, per lire 300 milioni, con riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo 3523 per l'anno 1972. All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno finanziario 1973, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo 3523 per lo stesso anno ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 24.

(Norma transitoria)

L'essenza del bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato dell'essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del Consorzio o un suo delegato, dal direttore della Stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzi per la nomina dei membri di propria

competenza di cui agli articoli 20 e 22. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il Consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

PRESIDENTE. Resta inteso che in sede di coordinamento sarà rettificato il riferimento ad altri articoli del disegno di legge, richiamati in questo ed in altri articoli.

#### Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il senatore Rossi Doria ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato:

tenuto conto della lunga e complessa vicenda del disegno di legge relativo al consorzio obbligatorio dell'essenza di bergamotto;

tenuto conto della grave situazione nella quale il consorzio in atto si trova sia per effetto del grave indebitamento dell'ente sia dell'accumulo di giacenze invendute, deteriorate difficilmente commerciabili senza turbare il delicato mercato dell'essenza;

tenuto conto dei gravi e non risolti conflitti tra il consorzio stesso, i produttori agricoli e gli operatori economici delle connesse industrie trasformatrici e degli operatori commerciali;

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

nell'approvare il disegno di legge allo scopo principale di assicurare il finanziamento statale per la copertura anche se parziale del debito accumulato, come previsto dall'articolo 23;

constatato che il finanziamento assicurato dal disegno di legge stesso consente di far fronte solo in parte all'estinzione dei debiti del consorzio ed in ogni caso riguarda solo il passato e si esaurisce con il 1973, afferma l'inopportunità che si ripetano in avvenire situazioni simili a quelle passate, richiedenti interventi straordinari di finanziamento statale,

raccomanda pertanto al Governo e alla Regione calabrese:

1) di accertare in modo definitivo l'entità complessiva dei debiti contratti dal consorzio in modo da prospettare la loro totale liquidazione;

2) di predisporre un programma per lo smaltimento del prodotto invenduto e in parte deteriorato, tale da non arrecare danni alla durevole economia del settore;

3) di far eseguire un esauriente studio delle prospettive del mercato del bergamotto, tale da consentire l'impostazione di un razionale piano di riorganizzazione del settore su basi competitive;

4) di mettere allo studio una organizzazione di mercato diversa dall'attuale soppassata forma del consorzio obbligatorio, ispirata dai moderni modelli dei « marketing boards » e quindi tale da assicurare la partecipazione sia dell'associazione dei produttori agricoli sia di quella degli industriali trasformatori ed esportatori e da attribuire al potere pubblico con le dovute garanzie di obiettività la funzione arbitrale per la conciliazione degli eventuali contrasti ».

ROSSI DORIA. Nella relazione al disegno di legge, la situazione esatta dell'indebitamento, dello stato attuale e del piano di liquidazione delle scorte invendute e deteriorate manca, come manca anche, fino ad oggi, un serio ed obiettivo studio delle prospettive di mercato, che, per un prodotto che si trova in condizioni sempre più competitive e difficili, è assolutamente indispensabile.

Con l'ordine del giorno da me proposto il Senato non ostacola l'iter del disegno di legge e addita al Governo e alla Regione, responsabilmente, la via per superare la situazione attuale. Non si tratta di un ordine del giorno di parte, e per questo mi auguro che possa ricevere l'approvazione unanime della Commissione. Si tratta di una forma di raccomandazione e di osservazione, in ordine ad una situazione che nessuno può considerare soddisfacente.

SCARDACCIONE. Concordo pienamente sulla prima parte dell'ordine del giorno proposto. Sulla seconda parte, invece, devo fare alcune osservazioni in quanto, mentre da un lato diciamo di voler lasciare alla Regione la più ampia libertà di muoversi, dall'altro stabiliamo in modo categorico quello che deve essere fatto.

Il problema del bergamotto è uno dei tanti problemi della nostra agricoltura; non vedo quindi perchè si debba fare una eccezione per questo prodotto.

Raccomandiamo pure al Governo e alla Regione di risolvere il problema nell'ambito della politica agricola nazionale e comunitaria, ma non specificiamo le cose che devono essere fatte, quando non siamo stati capaci di farle a livello nazionale. Altrimenti lo stesso discorso potrebbe essere fatto per le olive, il burro, la carne e il grano tenero. Non andiamo a mortificare un organismo giovane, come quello regionale calabro, dicendogli quello che deve fare. Se ammettiamo la sua responsabilità negli altri settori agricoli, la dobbiamo mantenere anche per la produzione del bergamotto.

ROSSI DORIA. Mi sia consentita una breve replica a quanto detto dal collega Scardaccione. Il Parlamento, nei suoi due rami, ha discusso questo problema del bergamotto per circa quattrocento ore, con una spesa che ho calcolato intorno ai quattrocento milioni.

In questa situazione si colloca l'ordine del giorno da me proposto. In esso si indicano alcuni obiettivi:

1) accertamento del reale indebitamento;



9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

2) predisposizione di un piano di smaltimento del prodotto eccedente;

3) esecuzione di uno studio di mercato che consenta di impostare un piano razionale;

4) razionalizzazione dell'organizzazione di mercato in forme corrispondenti alle direttive comunitarie, sottolineando il fatto che il consorzio obbligatorio costituisce una forma oramai contestata, non più prospettabile per il futuro, perchè non aderente ai regolamenti comunitari.

In questo modo non si attenta alla indipendenza della Regione, anzi — come è compito del Parlamento rispetto alla Regione — si richiamano quelli che sono i compiti che essa deve assolvere, in pieno rispetto dei suoi diritti.

Il Governo è coinvolto con finanziamenti passati e presenti; ecco perchè l'invito è rivolto anche ad esso.

Il Parlamento ha studiato per due legislature il problema ed ora deve indicare le vie per una sua soluzione permanente e durevole.

**A N G R I S A N I**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che il Governo non abbia nulla da rimproverarsi in merito a questo disegno di legge, il cui *iter* è stato abbastanza lungo anche a causa dello scioglimento del Parlamento. Ora lo abbiamo diligentemente ripresentato. Lo stesso senatore Rossi Doria ha detto che la discussione su questo argomento è stata lunghissima; ha calcolato qualcosa come quattrocento ore, per un argomento di importanza — diciamo — relativa.

In conclusione, a nome del Governo posso accettare questo ordine del giorno come raccomandazione. Non vedo perchè non dobbiamo accettare i buoni consigli, che riguardano iniziative che già il Governo e il Parlamento si preoccupano di prendere. Ebbene, non soltanto accettiamo questi buoni consigli, ma ne facciamo tesoro.

**P R E S I D E N T E**. Hanno chiesto di intervenire, per dichiarazione di voto, i senatori Pistolese, Artioli, Biccini e Gaudio.

**P I S T O L E S E**. Debbo dire, per giustificare il voto del mio Gruppo, che anche oggi abbiamo assistito al consueto braccio di ferro, che ormai si verifica in sede di discussione di ogni disegno o proposta di legge, fra certe forze politiche che chiedono maggiori poteri per le regioni e altre forze politiche, che chiedono invece maggiori poteri per lo Stato centrale. È un braccio di ferro al quale assistiamo con soddisfazione, anche se con molta amarezza, perchè noi avevamo previsto quanto si sarebbe verificato. Noi eravamo anti-regionalisti, ma poichè siamo ossequiosi delle leggi, dobbiamo trovare il modo di avvicinare le opposte tendenze, salvaguardando il potere centrale, nel rispetto delle leggi di delega. Noi non dobbiamo esautorare i poteri delle regioni, ma non possiamo non considerare che, almeno in questa prima fase di inefficienza, i provvedimenti che rivestono carattere di urgenza per la produzione, debbono trovare la necessaria tutela legislativa.

Per queste ragioni, siamo convinti che il provvedimento al nostro esame debba essere senz'altro approvato, al fine di tutelare un settore che interessa sì una limitata zona del territorio nazionale, ma anche una produzione molto importante.

Noi siamo favorevoli al disegno di legge, senza nostalgia per gli ammassi obbligatori, con la consapevolezza che l'unica forma di tutela dei molteplici interessi dei produttori, della commercializzazione e di quelli superiori della nazione, è quella costituita da una disciplina organica. Il provvedimento riguarda oltre 50 mila persone e una produzione che dà luogo a un cospicuo volume di affari. In conclusione, diamo il nostro voto favorevole.

**A R T I O L I**. Il nostro Gruppo si ritrova molto di più concorde con l'ordine del giorno presentato dal senatore Rossi Doria, che non col disegno di legge.

L'ordine del giorno dà delle indicazioni precise per quanto riguarda la commercializzazione e le riconversioni, aspetti che invece non sono presenti nel testo che stiamo per votare. L'ordine del giorno fra l'altro, non lede i diritti della Regione, perchè si limita

a dare delle indicazioni con molta cognizione di causa. Per questo, noi diamo all'ordine del giorno un valore preminente.

Comprendiamo, però, che anche il disegno di legge debba essere approvato, per non intralciare un'attività che è svolta da moltissimo tempo. D'altra parte, lo spirito della legge in alcuni punti è l'opposto delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno. Alcune nostre proposte di modifica, molto significative, sono state respinte dalla maggioranza, relativamente alla nomina del presidente e al voto *pro-capite*.

Queste sono le ragioni per le quali dobbiamo dichiarare la nostra astensione, non benevola, bensì fortemente critica.

**B U C C I N I .** Vorrei ricordare al collega senatore Pistolese, che ha voluto trovare dei motivi di sostegno per l'anti-regionalismo nel « braccio di ferro » fra i sostenitori della regione e coloro che vorrebbero limitarne i poteri, che la democrazia è un fatto di maturazione, attuato attraverso i contrasti e le difficoltà. Niente ci viene calato dall'alto e una certa concezione dello Stato, che stabilisce degli orientamenti ai quali occorre essere fedeli, è superata. Lo Stato cresce nella misura in cui cresce la maturazione delle coscienze.

A questo punto vorrei dire che alcuni nostri emendamenti sostanziali non hanno trovato accoglimento. Tra l'altro, si tratta di un Consorzio che non nasce dall'associazionismo spontaneo, ma da necessità vincolanti; in considerazione di ciò, noi avremmo voluto dare al produttore la veste del protagonista nella vita, nella formulazione degli orientamenti e nello sviluppo del Consorzio.

D'altra parte, ci rendiamo conto che da dieci anni, a seguito della famosa sentenza della Corte costituzionale, c'è stata una situazione amorfa. È necessario, quindi, che uno strumento legislativo ci sia. Per queste considerazioni, facendo nostro l'ordine del giorno presentato e illustrato dal senatore Rossi Doria, esprimo un voto di astensione a nome della mia parte politica nei confronti del disegno di legge, così come è stato modificato.

**G A U D I O .** A nome del Gruppo democristiano, esprimo voto favorevole a questo disegno di legge, presentato nuovamente dal Governo, innanzitutto perchè esso, rispondendo ad una esigenza inerente alla situazione debitoria del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, lo toglie dalle strette della crisi, per avviarlo verso un nuovo e migliore avvenire.

Di fatti con le sovvenzioni previste per i primi cinque anni da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per complessive lire un miliardo e mezzo, si sana quella che è la situazione debitoria del Consorzio verso le banche. Considerato, però, che l'entità reale dei debiti è di lire un miliardo e ottocento milioni, gli altri 300 milioni, occorrenti per saldare tutte le partite debitorie, potranno essere ricavati dallo smercio delle essenze rimaste invendute e tuttora giacenti nei magazzini del Consorzio.

Il secondo motivo per cui noi diamo voto favorevole al disegno di legge, è che con esso si vengono a sottrarre i piccoli coltivatori di bergamotto dalla speculazione di pochi commercianti, i quali approfittano dello stato di indigenza dei modesti coltivatori proponendo loro il pagamento del prodotto anche quando il frutto è ancora sull'albero e, in ultimo, perchè con questo provvedimento si offre la possibilità al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria di provvedere ad una sua ristrutturazione, che potrà proiettarlo nel futuro, determinando l'assolvimento di finalità volte non soltanto alla difesa della genuinità dell'essenza, ma allo studio di forme più perfezionate di utilizzazione dei residui del prodotto e della sua completa industrializzazione.

E, dopo aver dichiarato che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà favorevolmente al disegno di legge in esame, gli onorevoli colleghi della Commissione mi consentano di rivolgere loro un vivo ringraziamento, come calabrese, per la sensibilità che da tutte le parti si è dimostrata, anche talvolta nel contrasto, per venire incontro alle vive e imprescindibili esigenze del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria che, così, potrà avviarsi, dopo un lungo periodo di crisi, verso

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

un avvenire di fecondo lavoro e di progresso economico.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Rossi Doria, accolto dal Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

#### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

#### **« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo » (508), d'iniziativa dei senatori Colleselli ed altri**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo », d'iniziativa dei senatori Colleselli ed altri.

Comunico alla Commissione che sul disegno di legge sono pervenuti i seguenti pareri, rispettivamente dalla Commissione programmazione e bilancio e dalla Commissione speciale per i problemi ecologici:

« La Commissione Bilancio e Programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento pur facendo rilevare che essa non dispone, in assenza di una precisa dichiarazione del Governo, di elementi per valutare la validità della copertura di una parte della spesa ottenuta con la riduzione del capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per le foreste demaniali.

La Commissione inoltre comunica che il rappresentante del Governo ha dichiarato che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e si trova in corso di presentazione un disegno di legge del Governo volto alla medesima finalità e che autorizza per la spesa l'accantonamento di 175 milioni previsti per il 1973 nel fondo globale di tale esercizio.

Conseguentemente la Commissione ritiene di dover suggerire alla Commissione di me-

rito di soprassedere all'approvazione del provvedimento in oggetto per consentire lo esame congiunto con quello predisposto dal Governo ».

Ecco il testo del secondo parere:

« La Commissione speciale per i problemi ecologici,

ribadita l'urgenza — già segnalata in altre occasioni — dell'approvazione di una legge quadro sui parchi nazionali, la quale tenga conto, fra l'altro, della necessità di prevedere una regolazione urbanistica dei parchi stessi,

ritiene di dover dare, per intanto, parere favorevole sul disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo » (n. 508),

osservando che i fondi corrisposti per la gestione del parco appaiono ancora insufficienti alle reali necessità ».

Al riguardo ricordo che nella precedente seduta, durante la quale abbiamo discusso in merito al disegno di legge, era presente nella nostra Commissione, in rappresentanza del Governo, il senatore Venturi, che in verità dichiarò che il Governo era comunque favorevole, nel merito finanziario, al provvedimento.

Invito ora la Commissione a decidere se, nonostante la riserva posta dalla Commissione bilancio in merito alla copertura finanziaria, si debba continuare o meno l'esame del disegno di legge. Preciso che questa riserva non verte sul merito finanziario, e non vi è quindi un impedimento normativo di fronte alla riserva della predetta Commissione, riserva che la nostra Commissione, presente il rappresentante del Governo, ha respinto. Personalmente, dopo aver ascoltato la dichiarazione del rappresentante del Governo, a me pare che la Commissione sia in grado di procedere nella discussione del disegno di legge.

**BUCCHINI.** Ritengo che la nostra Commissione possa senz'altro procedere alla discussione del disegno di legge passando rapidamente alla votazione e all'approvazione dei due articoli che lo compongono, così

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

com'è stato fatto per analoghi contributi previsti da altri disegni di legge.

**S C A R D A C C I O N E .** Sono favorevole alla discussione del disegno di legge.

**A R T I O L I .** Anch'io esprimo parere favorevole a tale discussione.

**B E N A G L I A ,** *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo con il Presidente e con gli altri colleghi, nel senso che la Commissione possa procedere alla discussione ed alla votazione del disegno di legge, sul quale d'altro canto il rappresentante del Governo ha già espresso favorevole avviso.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.

(È approvato).

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniale verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 175 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo n. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 175 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 per l'anno finanziario 1972 si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente. All'onere di lire 175 milioni per il 1973 si provvedere mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (469)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione ».

Informo che la Commissione programmazione e bilancio ha fatto pervenire il seguente parere: « La Commissione programmazione e bilancio, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge per gli aspetti di propria competenza, invita la Commissione ad approfondire la valutazione delle attività compiute dall'Istituto nazionale della nutrizione al fine di valutare l'opportunità e la congruità del contributo concesso ».

Come si ricorderà, abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento e di arrivare alle valutazioni che la Commissione programmazione e bilancio ci suggerisce di trarre, valutazioni che potremmo eventualmente tradurre in un ordine del giorno.

**B U C C I N I .** Ci siamo preoccupati di chiedere all'Istituto nazionale della nutrizione una serie di dati e ci è stata fornita una ricca documentazione, sia sul piano produttivo sia su quello programmatico, che meriterebbe veramente un approfondito esame e dibattito. Il punto che, comunque, vogliamo oggi mettere in evidenza è quello del permanere, nel settore dell'agricoltura, di 22 o 23 istituti di sperimentazione previsti

per legge ma che operano senza alcun coordinamento ed indirizzo. Credo sia anche questa, perciò, l'occasione per ricordare a noi stessi e soprattutto al Governo che è venuta l'ora di dare un certo coordinamento all'attività di questi enti, perchè diversamente continueremo a trattare di problemi settoriali senza mai riuscire ad avere una visione globale del problema.

Non soltanto penso sia il caso di dedicare una seduta per un approfondito dibattito sull'attività di questi istituti che operano in agricoltura, in maniera di avere delle indicazioni su quella che si presume sarà la loro futura attività anche per evidenti ragioni legislative, ma soprattutto di ricordare al rappresentante del Governo l'urgente esigenza di una valutazione d'insieme sull'opera di tali enti.

**PRESIDENTE.** Per quanto concerne la proposta di un esame approfondito dell'attività degli istituti che operano in agricoltura, ricordo al senatore Buccini che quanto prima avremo occasione di discutere il bilancio del Ministero. Ritengo che sarà quella un'occasione propizia, perchè potremo agire su una serie di dati che ci consentiranno di sviscerare il problema in tutti i suoi aspetti.

**TORTORA.** Ho sollevato anch'io, ultimamente, il medesimo problema, e vorrei ora aggiungere la raccomandazione al Ministero di tener conto di un'esigenza derivata dal trasferimento alle regioni di una gran parte delle competenze: l'esigenza, cioè, che nell'ambito della ristrutturazione del Dicastero sia anche presa in esame l'opportunità o meno della sopravvivenza e soprattutto l'esigenza del coordinamento dei molti enti che agiscono in agricoltura. È una raccomandazione che rivolgo con particolare calore, perchè si tratta di una problematica che interessa l'intero Parlamento e investe soprattutto i produttori, molti dei quali si trovano in una drammatica situazione di confusione per mancanza di strumenti efficienti e moderni.

**ARTIOLI.** Noi siamo dello stesso parere del senatore Tortora, ma aggiungiamo

una precisazione. Noi approviamo il disegno di legge in discussione purchè esso non pregiudichi l'esame approfondito e dettagliato dei problemi che sono stati sollevati anche in un pro-memoria distribuitoci dal senatore Scardaccione.

**ANGRISANI**, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Come peraltro ho già avuto modo di far presente allo stesso Senato, il Governo è pienamente cosciente dell'esigenza prospettata dai senatori Tortora e Artioli; una esigenza che risale alla passata legislatura, ma che adesso è ancora più avvertita, perchè il Ministero dell'agricoltura è stato spogliato dalle Regioni di molte sue competenze, e, quindi, necessita di una ristrutturazione su ampia scala alla quale, ovviamente, non si può arrivare che attraverso un esame dettagliato in Parlamento. Quindi il Governo accetta l'invito e si dichiara a completa disposizione del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

Il contributo di cui al precedente comma è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della

9<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

##### « Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (470)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca infine il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione ».

Anche per questo disegno di legge è pervenuto il parere della Commissione programmazione e bilancio, di cui do lettura: « La Commissione programmazione e bilancio, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge per gli aspetti di propria competenza, invita la Commissione ad approfondire la valutazione delle attività compiute dall'Istituto nazionale della nutrizione al fine di valutare l'opportunità e la congruità del contributo stesso ».

In sede di discussione generale ho fatto mie le preoccupazioni avanzate dalla Commissione bilancio; questo a seguito di un colloquio avuto con il presidente di questo Istituto nazionale per la nutrizione, il quale personalmente riteneva necessaria una revisione della legge istitutiva.

A norma di Regolamento, però, non possiamo farne un argomento a parte: al mo-

mento della discussione del bilancio, e soprattutto in sede di ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura — che personalmente ho sollecitato — sarà possibile valutare nel complesso i problemi prospettati.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo annuo di lire 450 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 18 marzo 1968, n. 335, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 610 milioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13,05.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO